

Repertorio n. 1015

Raccolta n. 630

**Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2020 (duemilaventi)
il giorno 14 (quattordici)
del mese di febbraio
alle ore 10.05 (dieci e zero cinque).

In Sesto San Giovanni, negli uffici in via Ercole Marelli n.165.

Avanti a me **Anna Riberti**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Lambardi Pasquale**, nato a Catanzaro il 18 maggio 1974, domiciliato per la carica in Milano via Anguissola Sofonisba n. 23, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"Relatech S.p.A."

con sede in Milano, via S. Anguissola n.23, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero e codice fiscale: 03267710964, iscritta al R.E.A. con il numero MI-1662226, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 93.349,00, società di nazionalità italiana iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di *PMI innovativa*, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., denominato AIM Italia (di seguito, la "**Società**" o "**Emittente**").

Detto Comparente mi chiede di far constare - per la parte straordinaria - il verbale di assemblea che si tiene a seguito della parte ordinaria testè conclusasi della predetta Società, qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"In sede ordinaria

1. *Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022" destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022" destinato agli amministratori, ai manager (inclusi i dipendenti) ed ai collaboratori di Relatech S.p.A. e di sue società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco Effettivo;*

In sede straordinaria

1. *Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 4.669,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 466.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022". Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Milano
DP I – TP2

il 20 febbraio 2020
al n. 13505
Serie 1T
€uro 200,00

2. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 1.869,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022". Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

3. *Proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale e azioni), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

4. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare massimo pari ad euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di massime n. 2.500.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, e ad emettere obbligazioni convertibili, fino a massimi nominali euro 5.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti".*

Aderendo alla fattami richiesta, dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il signor Lambardi Pasquale, Presidente del Consiglio di Amministrazione, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione alla presente assemblea.

Dà inizio ai lavori assembleari alle ore 10.06 (dieci e zero sei).

Assume la presidenza il Comparsente, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nella predetta qualità, il quale effettuate le verifiche di legge constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata indetta in prima convocazione in questo luogo, giorno ed ora (e per il giorno 15 febbraio 2020 sempre in questi luogo e ore, in seconda convocazione), giusta avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi il giorno 30 gennaio 2020 e in pari data messo a disposizione sul sito Internet della Società (www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari), ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare;

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri De Luca Alessandro, Cosoleto Silvio, Patruno Antonio e De Lieto Vollaro Donatella;

- per il Collegio sindacale sono assenti giustificati i sindaci effettivi Del Prete Marcello (Presidente), Bassi Giulio e Bottini Maria Carla;

- sono presenti, per ragioni di servizio, alcuni incaricati della Società con funzioni ausiliarie;

- non è in funzione un impianto di audio registrazione ai fini di supporto alla verbalizzazione, mentre non sono permesse riprese filmate, registrazioni o scatti fotografici da parte dei presenti;

- il capitale sociale (deliberato per euro 158.387,00) risulta sottoscritto e versato per euro 93.349,00, ripartito in n.9.334.900 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana - e non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis c.c.;

- ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, è applicabile la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti AIM Italia"). Ciascun azionista pertanto, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto le soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (pari al 5% o più del capitale sociale) per effetto di operazioni di acquisto o di vendita, è tenuto a comunicare tale situazione alla Società entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini, le modalità e le conseguenze per mancata comunicazione previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza. A tale riguardo, comunica che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, il seguente socio:

Nominativo	N. azioni possedute	%sul capitale
Lambardi Pasquale	7.000.000	74,987%

- la Società non possiede attualmente azioni proprie;

- sulla base della documentazione pubblicamente disponibile, risultano in essere due distinti accordi parasociali di *lock-up* stipulati rispettivamente in data 15 ottobre 2018 (emendato in data 7 gennaio 2019) e in data 7 gennaio 2019 tra l'azionista di maggioranza Pasquale Lambardi ed i due soci di minoranza Silvio Cosoleto e Alessandro De Luca con efficacia di 18 mesi dalla relativa sottoscrizione, nonché accordo di lock-up stipulato tra Relatech SpA e gli azionisti Lambardi Pasquale e De Luca Alessandro e Cosoleto Silvio nei confronti del Global Coordinator con efficacia 18 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni (28 giugno 2019);

- riferisce che sono presenti n. **tre** azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 7.447.000 azioni sulle n.9.334.900 azioni esistenti alla data odierna, pari al 79,776% del capitale sociale;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti nonché la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge;

- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita in prima convocazione e comunica che è stato distribuito agli intervenuti (nonchè messo a disposizione sul sito internet della Società) il set documentale composto, tra l'altro, da:

* Relazione del Consiglio di Amministrazione,

* Relazione del Collegio Sindacale,

predisposte anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente riferisce che:

- le votazioni avverranno per espressione verbale e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione, precisandosi che i portatori di più deleghe potranno esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;

- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate;

- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare alla segreteria;

- nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- non sono pervenute domande dagli azionisti prima della presente Assemblea.

Passando alla trattazione del primo punto di Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, relativo alla proposta di Aumento del capitale sociale gratuito a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020 – 2022".

Al riguardo il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'approvazione di un aumento di capitale gratuito, in via scindibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 c.c. a servizio di un piano di *stock grant* denominato "*Stock Grant Plan 2020-2022*" (il "**Piano di SG**"), predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 gennaio 2020 e approvato dall'assemblea ordinaria testè conclusasi, destinato ai dipendenti con funzioni apicali di Relatech e di sue società controllate (i "**Beneficiari SG**").

In particolare - richiamando i contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a cui integralmente rinvia invitando i presenti a prenderne visione - il Piano di SG prevede l'attribuzione gratuita ai Beneficiari SG di complessivi massimi n. 466.900 diritti (i "**Diritti**"), ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria della Società subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi, per una durata pari a 3 esercizi sociali.

A servizio del Piano di SG saranno pertanto destinate massime n. 466.900 azioni ordinarie rinvenienti dal proposto aumento di capitale gratuito, da attuarsi in via scindibile ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ. (l'**Aumento di Capitale Gratuito**), mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve disponibili per un ammontare massimo pari ad euro 4.669,00. Le azioni di nuova emissione avranno le stesse

caratteristiche di quelle già in circolazione potranno essere emesse a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches nei termini e alle condizioni previste dal Piano di SG stesso. Resta fermo che, per servire il proposto Piano di SG, l'Organo Amministrativo potrà avvalersi anche delle azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli stante l'autorizzazione rilasciata all'organo amministrativo dall'assemblea ordinaria testè conclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c..

Il Presidente precisa al riguardo che:

(A) Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale Gratuito

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Gratuito è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di SG, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai relativi beneficiari, come individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità indicate nel Piano di SG.

Il Piano di Stock Grant si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da Relatech per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni Relatech, possono svolgere una funzione incentivante, fidelizzante ed attrattiva delle predette risorse, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato. Il Piano di Stock Grant si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

(B) Modalità di esecuzione

L'Aumento di Capitale Gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 c.c., avverrà mediante l'utilizzo di parte di una riserva disponibile che è stata individuata dal Consiglio di Amministrazione nella riserva iscritta nell'ultimo bilancio della Società (regolarmente approvato in data 18 aprile 2019) sotto la voce "VI - Altre riserve - Riserva Straordinaria". Detta riserva ammonta ad euro 554.276,00 e, a seguito del prelievo destinato all'Aumento di Capitale Gratuito, ammonterà ad euro 549.607,00 (fatti salvi eventuali ulteriori movimenti derivanti dall'approvazione dei bilanci relativi ai successivi esercizi sociali). Si propone pertanto di costituire una apposita riserva per l'importo di euro 4.669,00 da denominarsi "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2020-2022*", che resterà dunque vincolata a servizio dell'Aumento Gratuito del Capitale.

Le nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno assegnate ai beneficiari, con riferimento a ciascuna tranche, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione (ovvero suo componente a ciò eventualmente delegato) del raggiungimento degli obiettivi previsti dal predetto piano e come meglio illustrato nel paragrafo "*Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Grant*" della Relazione Illustrativa predisposta dall'organo amministrativo. Inoltre, il diritto a ricevere le azioni da parte dei Beneficiari SG, ai sensi del Piano di Stock Grant, è subordinato: *(i)* al mantenimento del rapporto di lavoro in essere con l'Emittente e/o con le Società Controllate; *(ii)* al non ricorrere di fattispecie facoltizzanti l'esercizio del *claw back* da parte dell'Emittente.

Qualora siano emesse tutte le massime n. 466.900 azioni ordinarie

rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito, le azioni di nuova emissione saranno pari a circa il 4,76% del capitale sociale (salve eventuali successive variazioni del capitale sociale).

(C) Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, si procederà all'aumento del capitale sociale per euro 0,01 per ciascuna azione, e quindi in linea con l'attuale parità contabile delle azioni.

(D) Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno per l'effetto ammesse alla quotazione ufficiale presso AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare, dando atto che:

- ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale: "*È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.*";

- il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 C.C.;

- la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., come anche risulta dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato in data 18 aprile 2019;

- le somme da imputare a capitale e di cui al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 sono attualmente esistenti e liberamente utilizzabili ai fini del proposto aumento di capitale;

- in relazione ai n.10.825.800 warrant (denominati "Warrant Relatech") emessi con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 marzo 2019, non ricorrono i presupposti per modificare il numero di azioni e il prezzo di esercizio di compendio degli stessi, ai sensi dell'art. 6 del relativo Regolamento.

Il dott. Marcello Del Prete, a nome del Collegio Sindacale, ha confermato per iscritto, come da documentazione acquisita agli atti sociali, le attestazioni del Presidente del Consiglio ed espresso parere favorevole alla proposta operazione.

Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1). di costituire una riserva per l'importo di euro 4.669,00 (quattromilaseicentosessantanove virgola zero zero) prelevandola dalla riserva iscritta nel bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) denominata "Riserva Straordinaria" e denominandola "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2020-2022", che resterà vincolata a servizio del predetto aumento gratuito del capitale sociale sino al suo termine finale di sottoscrizione;

2). di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. e dell'art. 5, comma 2 dello statuto sociale, entro il termine ultimo del 30 (trenta) settembre 2023 (duemilaventitre), a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", per massimi euro 4.669,00 (quattromilaseicentosessantanove virgola zero zero), da imputarsi integralmente a capitale sociale, corrispondenti ad un numero massimo di 466.900 (quattrocentosessantaseimilanovecento) azioni ordinarie Relatech, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato ad incremento del capitale sociale, di una parte corrispondente della riserva disponibile denominata "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2020-2022" della Società;

3). di inserire nell'articolo 5 – (Capitale e azioni) del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 4.669,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 466.900 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.";

4). di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità alle ore 10.14.

Il Presidente passa a trattare il secondo punto di Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno relativo alla proposta di Aumento del capitale sociale a pagamento a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020 – 2022".

Il Presidente espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'approvazione di un aumento di capitale a pagamento in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 1.869,00 (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione di un numero massimo di 186.900 nuove azioni ordinarie Relatech, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare (l'"**Aumento di Capitale Riservato**"), a servizio del piano di *stock option* denominato "*Stock Option Plan 2020-2022*", destinato ad amministratori, manager (inclusi i dipendenti) e collaboratori della Società e sue controllate (i "**beneficiari SO**"). Al riguardo, il Presidente ricorda che il suddetto Piano di Stock Option è già stato approvato dall'assemblea ordinaria appena conclusasi e - richiamando i contenuti della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione a cui integralmente rinvia invitando i presenti a prenderne visione - dà atto che:

(A) Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato

Con la proposta di tale Piano di Stock Option si intende integrare la remunerazione dei *manager* apicali in virtù del rapporto di collaborazione intrattenuto con la Società e le sue controllate, attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni Relatech, possano svolgere una funzione incentivante e fidelizzante delle predette figure. Il Piano di Stock Option si sviluppa su un orizzonte temporale di medio periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

(B) Modalità di esecuzione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Il Piano di Stock Option prevede l'attribuzione ai relativi beneficiari SO di massime n. 186.900 opzioni (e "**Opzioni**"), le quali – ove interamente maturate ed esercitate – conferiscono la facoltà di sottoscrivere, in più *tranches* e con periodi di *vesting* delle predette Opzioni diversi, massime n. 186.900 azioni ordinarie Relatech con esclusione del diritto di opzione i sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c.

La Società ritiene infatti che il bagaglio di conoscenze, impegno e dedizione dei *manager* apicali rivesta un ruolo decisivo per l'incremento di valore anche per gli azionisti, costituendo tali elementi la giustificazione del sacrificio degli azionisti rispetto alla possibilità di esercizio del loro diritto di opzione, in linea con gli obiettivi di crescita della Società e nel pieno rispetto dell'interesse sociale.

Le nuove azioni saranno offerte in sottoscrizione durante i seguenti periodi di sottoscrizione: *(i)* nel periodo compreso tra il 30° ed il 60° giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 da parte dell'assemblea, per la prima *Tranche*; *(ii)* nel periodo compreso tra il 30° ed il 60° giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 da parte dell'assemblea, per la seconda *Tranche*; e *(iii)* nel periodo compreso tra il

30° ed il 60° giorno di calendario successivo alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, per la terza *Tranche*.

La sottoscrizione delle nuove azioni è inoltre subordinata: **(i)** alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* della Società e/o personali, come di volta in volta individuati con riferimento ai Beneficiari SO, **(ii)** al mantenimento del rapporto di collaborazione in essere tra il Beneficiario SO e la Società e/o la Società Controllata, e **(iii)** al non ricorrere di fattispecie facoltizzanti l'esercizio di ipotesi di cd. *claw back* da parte dell'Emittente.

Qualora, a servizio del Piano di Stock Option, siano emesse tutte le massime n. 186.900 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato, le azioni di nuova emissione saranno pari a circa l'1,96% del capitale sociale (salve eventuali successive variazioni del capitale sociale).

(C) Criteri di determinazione del prezzo delle azioni

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option ad un prezzo determinabile (il c.d. "*strike price*") pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di *performance* del piano con uno sconto del 15%, imputando euro 0,01 (pari all'attuale parità contabile delle azioni Relatech) a capitale sociale ed il residuo a sovrapprezzo, ed in ogni caso con un limite minimo di euro 0,76 cadauna (cd. "*floor*") pari al valore di patrimonio netto delle azioni sulla base delle risultanze del relazione semestrale della Società al 30 giugno 2019 (oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2019), mantenendo quindi in ogni caso quale limite minimo del prezzo di emissione il valore di patrimonio netto di ciascuna azione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6 c.c.

(D) Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato avranno godimento regolare e saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso l'AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare, dando atto che:

- il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 C.C.;

- la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2441 comma 6 c.c.: **(i)** la proposta di aumento del capitale è stata illustrata dall'Organo Amministrativo con apposita Relazione in data 29 gennaio 2020, nella quale sono risultate le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione; **(ii)** il Collegio Sindacale, in data 30 gennaio 2020, ha emesso parere favorevole in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni sopra illustrato; **(iii)** detti documenti sono rimasti depositati presso la sede sociale a disposizione dei soci nei termini di legge;

- in relazione ai n.10.825.800 warrant (denominati "Warrant Relatech") emessi con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 marzo 2019, non ricorrono i presupposti per modificare il numero di azioni e il prezzo di esercizio di compendio degli stessi, ai sensi dell'art. 6 del relativo

Regolamento.

Il dott. Marcello Del Prete, a nome del Collegio Sindacale, ha confermato per iscritto, come da documentazione acquisita agli atti sociali, le attestazioni del Presidente del Consiglio ed espresso parere favorevole alla proposta operazione.

Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sul secondo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di Reletech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e*
- preso atto del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.*

delibera

1). di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 30 (trenta) settembre 2023 (duemilaventitre) e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali euro 1.869,00 (milleottocentosessantanove virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", oggetto di approvazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea, ad un prezzo per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo; aumento da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches, con la precisazione che l'aumento avrà efficacia anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso e che ciascuna sottoscrizione avrà efficacia progressiva con conseguente diritto di ricevere le azioni sottoscritte e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali al momento stesso della sottoscrizione);

2). di inserire nell'articolo 5 – (Capitale e azioni) del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 1.869,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.";

3). *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità alle ore 10.23.

Il Presidente passa a trattare il terzo punto di Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, relativo alla proposta di modifica degli articoli 5 (Capitale e azioni), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori) e 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale.

Ricorda preliminarmente che in sede di deliberazione funzionale all'ammissione a quotazione della Società, l'assemblea straordinaria tenutasi in data 11 marzo 2019 (di cui al verbale in pari data notaio in Milano Mathias Bastrenta n.3917/2386 di repertorio, debitamente registrato e iscritto nel Registro delle Imprese), ha tra l'altro deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile per massimi nominali euro 29.788,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.978.800 azioni prive di valore nominale, riservate alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia, con termine finale al 30 giugno 2020.

Al riguardo il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione, essendosi conclusa l'operazione sottostante alla predetta delibera, ha ravvisato l'opportunità di limitare il capitale statutario all'ammontare corrispondente a quello effettivamente sottoscritto e versato e propone conseguentemente di revocare la deliberazione di aumento del capitale per la parte non eseguita.

Con riferimento al medesimo articolo, il Presidente, a nome dell'organo amministrativo, illustra le ragioni che rendono opportuno:

(i) integrare lo statuto sociale mediante attribuzione all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale ed emettere obbligazioni convertibili ai sensi rispettivamente degli artt. 2443 e 2420-ter

cod. civ., con l'obiettivo di procedere altresì alle deliberazioni di cui al successivo argomento di parte straordinaria;

(ii) al fine di favorire la trasparenza e la partecipazione dei soci di minoranza alla *governance* societaria, ridurre dall'attuale 10% al 2,5% la quota necessaria alla presentazione delle liste per la nomina sia dell'organo amministrativo sia dell'organo di controllo;

(iii) per il caso in cui l'organo amministrativo sia composto da più di cinque membri, incrementare da uno a due il numero di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto sociale, ritenendo che ciò possa rappresentare un efficiente modello di *governance* per la Società attesa anche la sua complessità gestionale e sempre nell'ottica di favorirne la trasparenza;

(iv) infine, quale contraltare alla riduzione della quota percentuale relativa alla nomina dell'organo di controllo e sempre tenuto conto della complessità e della struttura della Società, eliminare la previsione circa la necessaria nomina del presidente del collegio sindacale tra i candidati tratti dalla lista di minoranza, rimettendo di volta in volta la decisione al consesso assembleare.

A tale riguardo il Presidente dà atto:

* che le proposte modifiche di cui ai punti (i), (iii), e (iv) non attribuiscono il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.,

* che in relazione alla modifica di cui al punto (ii), egli stesso (quale unico socio titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale) dichiara di rinunciare per quanto occorra al diritto di recesso.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare e viene data lettura della seguente proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria:

"L'Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera

1). di revocare la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 11 marzo 2019, sopra citata - portante aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi euro 29.788,00 (ventinovemila settecentottantotto virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.978.800 (duemilioni novecentosettantottomila ottocento) azioni prive di valore nominale, riservate alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia, con termine finale al 30 giugno 2020 - per la sola parte di tale aumento non ancora eseguito e così per euro 10.908,00 (diecimilanovecentootto virgola zero zero), e di **eliminare conseguentemente il quarto comma dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale relativo al capitale sociale;**

2). di approvare le ulteriori modifiche statutarie secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, ed in particolare:

"Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 93.349,00 ed è diviso in numero 9.334.900 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di

riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

(...)"

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

"Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

(...)"

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

"Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

(...)

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere, in caso di liste di fino a 5 (cinque) candidati, ovvero 2 (due) consiglieri, in caso di liste che contengano un numero di candidati maggiore a 5 (cinque), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

(...)

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

(...)

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dal presente

statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.";
fermo ed invariato il resto dell'articolo;

"Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

(...)

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

(...)"

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

3). di conferire al presidente del consiglio di amministrazione con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al consiglio, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti e formalità legislativi e regolamentari".

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità alle ore 10.30.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto di Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno relativo alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ..

Il Presidente illustra la proposta di conferire al Consiglio di amministrazione una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente ad aumentare il capitale sociale fino a massimi nominali euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo) e ad emettere obbligazioni convertibili fino a massimi nominali euro 5.000.000,00, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., da esercitarsi in una o più volte entro il termine massimo di legge di cinque anni (la "*Delega*").

Il Presidente, facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, precisa che la Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari; utilizzando la delega sarà pertanto possibile perseguire gli obiettivi strategici e la strategia di crescita e di sviluppo della Società.

L'esercizio della Delega comprenderà ogni potere per fissare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo (o di stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), la data di godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società, nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, stabilire il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Si propone inoltre di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente

riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale tenendo anche conto dell'andamento delle quotazioni prezzo delle azioni della Società stessa, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Rimane inteso che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare e viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sul quarto punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria:

“L'Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

1). di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, nei termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2). conseguentemente, di integrare l'art. 5 (cinque) dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

“L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o

(3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o

dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristiche degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del

comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.";

3). di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

4). di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 31 (trentuno) articoli, che tiene conto di tutto quanto sopra deliberato".

Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Favorevoli: tutti i soci presenti.

Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità alle ore 10.41.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.42 (dieci e quarantadue).

Il Presidente mi consegna:

a) elenco degli intervenuti, che al presente si allega **sotto "A"**;

b) statuto aggiornato, che al presente si allega **sotto "B"**.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua volontà la lettura di quanto allegato, alle ore 10.43.

Consta di sette fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completato per pagine ventotto fin qui.

F.to Pasquale Lambardi

F.to Anna Riberti

AUECATO "A" AL REP. N. 1015/630

Comunicazione n. 1
ore: 10:05



RELATECH S.P.A.

Assemblea straordinaria dei soci del 14 febbraio 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.447.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 79,776 % di n. 9.334.900 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentanza	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulla azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U	E
1	LAMBARDI PASQUALE			7.000.000		74,987	10:05								
2	COSOLETO SILVIO			372.500		3,990	10:05								
3	DE LUCA ALESSANDRO			74.500		0,798	10:05								

Totale azioni in proprio	7.447.000
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	7.447.000
% sulle azioni ord.	78,776

persone fisicamente presenti in sala: 3

Allegato “B” al Repertorio n. 1015/630

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata Relatech
S.p.A.

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di
Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento in Italia e all'estero di attività innovative ad alto valore tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in funzione di quanto stabilito ai fini del riconoscimento della qualifica di PMI innovativa e, in particolare le seguenti attività:

- (a) progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informatici, incluso analisi, progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di componenti e prodotti “hardware” e “software”;
- (b) commercializzazione di prodotti e servizi, realizzati dalla società ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi;
- (c) ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi;
- (d) ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;
- (e) ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e scientifico, ivi comprese le attività svolte in collaborazione con le università nell'ambito della loro didattica istituzionale, nonché di formazione professionale, continua, aperta e a distanza;
- (f) fornitura di consulenza e assistenza scientifica, tecnologica e applicativa;
- (g) realizzazioni, elaborazioni grafiche e gestione di immagini pubblicitarie, disegni, immagini e simboli per relazioni commerciali, professionali, culturali, artistiche e sociali in genere;
- (h) creazione, gestione e commercializzazione di banche dati elettroniche e di motori di ricerca telematica, anche via etere e satellitari;
- (i) organizzazione di ricerche, selezioni, classificazioni ed elaborazioni di dati di ogni genere a mezzo di strumenti elettronici ed informatici a supporto di processi decisionali nel campo del marketing, delle vendite, delle ricerche di mercato, dell'amministrazione e dei processi amministrativi, della finanza e del controllo di gestione, dell'organizzazione e valorizzazione delle risorse umane e del personale, da eseguirsi mediante processi e metodologie innovative e con l'ausilio di sistemi informatici innovativi proprietario e non;
- (j) attività di commercio elettronico; raccolta, produzione, trattamento,

immagazzinamento, scambio e distribuzione dell'informazione a supporto dell'attività professionale, aziendale e del tempo libero; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazione e direzione lavori, valutazione di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale, nel campo dell'elettronica e della telematica per la realizzazione di software e hardware;

- (k) partecipare a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie anche in collaborazione con strutture pubbliche e/o private a livello nazionale e internazionale;

(l) collaborare con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è fissato in euro 93.349,00 ed è diviso in numero 9.334.900 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

L'assemblea dell'11 marzo 2019 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali euro 54.129, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 5.412.900 azioni, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant Relatech" in ragione di 1 azione ogni n. 2 warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023, il capitale sociale, per massimi euro 4.669,00, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 466.900 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,01 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2023 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi euro 1.869,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 186.900 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2020-2022", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura registrati dalle azioni della Società su AIM Italia nei 30 giorni antecedenti la data di verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano con uno sconto del 15%, da imputarsi per euro 0,01 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo.

L'assemblea straordinaria in data 14 febbraio 2020 ha deliberato di delegare al consiglio

di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo di nominali euro 25.000,00 (oltre sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della Società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per

(a) fissare, per ogni singola tranches, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity) che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 5.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ. il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Relatech S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle

di Relatech S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la Società);

(3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 del DL 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti

dall'Articolo 25 comma 2 lettera H) del D.L. n. 179/2012.

Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina legislativa vigente per le società a responsabilità limitata per tutto quanto non disciplinato.

Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art.2436 del codice civile.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti

amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e “cum warrant” e “warrant”, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un

sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF").

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa specie di strumento finanziario.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Resta inteso che le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni

dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2,

Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio fino a 5 (cinque) membri, ovvero almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione, in caso di consiglio superiore a 5 (cinque) membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere, in caso di liste di fino a 5 (cinque) candidati, ovvero 2 (due) consiglieri, in caso di liste che contengano un numero di candidati maggiore a 5 (cinque), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato

indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di

amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per

numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno

solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni della società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società

F.to Lambardi Pasquale

F.to Anna Riberti